

**Contratto di concessione in uso a titolo oneroso
di infrastrutture del sistema idrico integrato**

*

La società Acque del Basso Livenza S.p.A., avente sede ad Annone Veneto, Viale Trieste, n. 11, partita IVA e codice fiscale 00204730279, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Andrea Vignaduzzo, nato il 26.01.1972 a Latisana (UD), domiciliato per la carica presso la sede della società, munito dei necessari poteri

e

la società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A., avente sede ad Annone Veneto, Viale Trieste, n. 11, partita IVA e codice fiscale 04046770279, qui rappresentata dall'Amministratore Unico, dott. Flavio Pol, nato a Motta di Livenza (TV), il 25.06.1961, domiciliato per la carica presso la sede della società, munito dei necessari poteri

premesse

- che la società Acque del Basso Livenza S.p.A. è stata originariamente costituita come "Consorzio Acquedotto Basso Livenza", con Decreto del Ministero dell'Interno 17 Maggio 1955 numero 16500.3.16, per gestire il servizio idrico per conto dei Comuni consorziati di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore e San Stino di Livenza in provincia di Venezia e dei Comuni di Chions, Pasiano di Pordenone, Pravidomini e Sesto al Reghena in provincia di Pordenone, cui spettava la titolarità del servizio;
- che con successivo decreto del Ministero dell'Interno del 12.10.1959 n. 16500.3.42, si sono aggiunti i Comuni di Concordia Sagittaria, parte del Comune di Portogruaro, in provincia di Venezia ed il Comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone e quindi, con ulteriore decreto del Ministero dell'Interno in data 25.04.1965 n. 3598.16500.3.43 il Comune di Meduna di Livenza sito in provincia di Treviso;
- che a decorrere dal 03.11.1995, per effetto della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli enti membri, della Convenzione e dello Statuto previsti dall'art. 25, comma 2 della legge 142/90, il Consorzio Acquedotto Basso Livenza si è trasformato nel "Consorzio Acquedotto Interregionale Basso Livenza", avente natura giuridica di Azienda speciale consortile il quale è subentrato al precedente soggetto in tutti i rapporti attivi e passivi mantenendo il ruolo di gestore del servizio idrico per i Comuni consorziati sulla base degli affidamenti originari;
- che a decorrere dal 30.06.2003, ai sensi degli artt. 35, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448 e 115 del D.Lgs. 267/2000 l'Azienda speciale consortile si è trasformata nell'attuale società per azioni che è subentrata in tutti i diritti e gli obblighi della precedente azienda speciale consortile e conservandone gli affidamenti;
- che tutte le vicende dei cui sopra si sono susseguite nel tempo, dalla data di costituzione ad oggi, senza soluzione di continuità;
- che la tardiva costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale, avvenuta con delibera della Conferenza d'Ambito n. 4 del 21 aprile 2008, a cui è seguita, il 21.12.2009, la nomina degli organi direttivi, ha portato la società a trovarsi nella condizione di veder decadere, ex-lege, l'affidamento della gestione del servizio idrico

effettuata per i Comuni azionisti, il 31.12.2010. Tutto ciò a causa della mancanza del requisito dell'affidamento da parte dell'A.T.O. al 22.08.2008, in quanto non ancora costituito, per effetto dell'art. 23-bis, comma 8), lettera e) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato dalla L. 166/2009;

- che quindi, al fine evitare la decadenza dell'affidamento di cui sopra, e quindi l'automatica messa a gara del servizio, i Comuni azionisti hanno deliberato di avviare la procedura prevista dalla normativa vigente per permettere la continuazione delle gestioni in essere, consistente nel selezionare un socio privato cui assegnare il 40% del capitale sociale, ai sensi dall'art. 23-bis, comma 8), lettera a) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato dalla L. 166/2009;

- che inoltre i Comuni azionisti hanno deliberato di far precedere l'avvio della procedura di scelta del socio privato da una scissione parziale proporzionale della società di gestione, anche proprietaria di reti, impianti ed altre dotazioni, al fine del mantenimento, in capo ad una società totalmente pubblica, della proprietà dei suddetti beni;

- che il 10.08.2010 l'Assemblea straordinaria della società di gestione ha quindi deliberato la scissione parziale proporzionale finalizzata all'attribuzione delle sue reti, impianti ed altre dotazioni, alla società interamente pubblica denominata Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.;

- che con atto a rogito del Notaio Roberto Cortelazzo del 18.04.2011, rep. 24095, è stato completato l'iter di scissione parziale proporzionale avviato con la suddetta delibera;

- che, a seguito dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Venezia, avvenuto il 29.04.2011, sono stati assegnati alla società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. il complesso dei beni e delle altre dotazioni del ciclo idrico integrato già di proprietà di Acque del Basso Livenza S.p.A. con i relativi mutui;

- che con il presente contratto la società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. intende concedere in uso a titolo oneroso il complesso delle infrastrutture del sistema idrico integrato dettagliate nell'allegato A) al presente contratto, al fine di consentire alla società Acque del Basso Livenza S.p.A. la gestione del servizio idrico integrato in quanto affidataria della gestione del servizio e nei limiti della durata dell'affidamento, assicurandosi l'equilibrio economico-finanziario ivi inclusa la capacità finanziaria di rimborsare le rate dei mutui acquisiti per effetto della scissione nonché, eventualmente, le rate dei nuovi mutui che verranno sottoscritti, se finalizzati al finanziamento di infrastrutture del servizio idrico integrato concesse in uso alla società di gestione e le spese di gestione;

- che lo schema del presente contratto è stato adottato dall'Amministratore Unico della società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.;

- che lo schema del presente contratto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società Acque del Basso Livenza S.p.A.;

- che, con la locuzione “infrastrutture del sistema idrico integrato” s’intende l’insieme dei beni materiali costituenti il complesso delle reti idriche e fognarie, sia di adduzione che distribuzione, nonché degli impianti idrici e di depurazione e dei sollevamenti fognari, sia esistenti alla data del 29.04.2011, come analiticamente indicati nell’allegato sub A) che futuri, realizzati o da realizzare nel periodo di vigenza del presente contratto, di proprietà di Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato per i Comuni azionisti;

considerato inoltre

- che l’Autorità d’Ambito è stata costituita nella forma giuridica di consorzio di funzioni ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 sulla base di quanto stabilito da un accordo Interregionale ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Legge Regione Veneto n. 5/1998 e dell’art. 4 della Legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13/2005, per consentire ai Comuni l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di servizio idrico integrato;

- che, per effetto del provvedimento n. 10 del 29.12.2010, assunto dall’Assemblea dell’A.T.O. le funzioni amministrative relative al ciclo idrico integrato sono state trasferite dai Comuni ricadenti nell’A.T.O. all’A.T.O. medesimo;

considerato inoltre che, ai sensi del provvedimento n. 11 del 29.12.2010 assunto dall’Assemblea dell’A.T.O.:

- ai fini della prima attivazione del servizio idrico integrato, sulla scorta della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dei soggetti coinvolti, il territorio dell’ambito è stato ripartito in due macroaree della quali quella denominata “area occidentale e settentrionale” è di competenza di Acque del Basso Livenza S.p.A. e comprende i Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, Azzano Decimo, Chions, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Sesto al Reghena, Arzene, Casarsa della Delizia, Fiume Veneto, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Valvasone e Zoppola;

- è stato adottato il “Piano stralcio dell’area occidentale e settentrionale”, contenente la ricognizione delle opere, il programma degli interventi, il piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo provvisorio;

- tale Piano ha valenza strettamente limitata all’arco temporale necessario all’autorità d’ambito per predisporre il Piano d’Ambito “Lemene”, sulla cui scorta provvederà al definitivo affidamento in base alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali;

- sono stati approvati gli investimenti previsti nei piani stralcio per il 2011;

considerato ancora che l’Assemblea dell’A.T.O., con proprio provvedimento n. 13 del 29.12.2010, ha deliberato:

- l’affidamento provvisorio della gestione del servizio idrico integrato per i Comuni ricadenti nella macroarea settentrionale e occidentale, alla società Acque del Basso Livenza S.p.A, sino al 31.12.2011;

- considerato altresì che la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2002 n. 3684) ha affermato che, per assicurare la continuità del servizio, costituisce normale modalità di affidamento quella del provvisorio conferimento interinale al gestore uscente, in attesa della definizione dei nuovi assetti gestionali;

tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

art. 1 – oggetto della concessione

Il presente contratto disciplina la concessione in uso a titolo oneroso delle infrastrutture del sistema idrico integrato di proprietà della società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A., alla società Acque del Basso Livenza S.p.A., in house, in quanto affidataria della gestione del servizio idrico integrato per, attualmente, n. 19 Comuni delle Province di Venezia, Pordenone e Treviso.

Le infrastrutture del sistema idrico integrato concesse includono le opere già realizzate come riportate in modo analitico nell'allegato A) al presente contratto, sottoscritto tra le parti per la loro presa in carico.

art. 2 – uso delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse

Alla concessionaria è riconosciuto il diritto d'uso delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse, in quanto affidataria del servizio idrico integrato per i Comuni azionisti della concedente.

L'uso del complesso delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse comporta l'onere, posto a carico del concessionario, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto meglio specificato dal successivo art. 5.

art. 3 – assegnazione dei beni alla concessionaria

La concedente consegna alla concessionaria un complesso di infrastrutture del sistema idrico integrato nello stato in cui si trovano, come da dettaglio dell'allegato A). Tutte le utenze relative ai consumi d'energia elettrica, riscaldamento, acqua, in via esplicativa e non esaustiva, debbono essere intestate alla concessionaria.

art. 4 – rapporti funzionali tra concedente e concessionaria

La concessionaria si pone, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, come soggetto di riferimento per lo sviluppo operativo degli interventi di estensione delle reti idriche, fognarie e degli impianti sia idrici che di depurazione, nonché dei sollevamenti fognari, ai fini della valorizzazione del complesso delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso.

art. 5 – Manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi per opere edili ed impiantistiche

La concessionaria si obbliga alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del complesso delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso.

Qualora si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria non previsti dal Piano d'Ambito sulle strutture concesse in uso la concessionaria procederà nei tempi e con le modalità ritenute più opportune, in ragione alle caratteristiche di complessità ed onerosità dell'intervento, sentita, in accordo e secondo le indicazioni della concedente e sentito l'A.T.O.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sui beni concessi rimarranno, alla data di conclusione del contratto, di proprietà della concedente.

art. 6 – Personale impegnato nella gestione delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso

La concessionaria provvede alla gestione delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso con risorse umane adeguate, avvalendosi di personale dipendente e non.

In relazione alle risorse umane impegnate nei servizi di gestione del complesso delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso, la concessionaria è tenuta inoltre a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente e non.

art. 7 – Oneri gestionali

Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso debbono intendersi a completo carico della concessionaria, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati nel presente contratto come a carico della società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.

art. 8 – Durata della concessione

La durata della concessione è fissata dal 29.04.2011 sino al 31.12.2011, termine dell'affidamento provvisorio della gestione del servizio idrico integrato per i Comuni azionisti della società concessionaria, come deliberato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", con propria delibera n. 13 del 29.12.2010.

Nel caso di proroga dell'affidamento il presente contratto avrà durata coincidente a quella dell'affidamento. Il contratto decadrà automaticamente nel caso di affidamento del servizio idrico integrato ad altro gestore per tutti i Comuni attualmente serviti dalla data di decorrenza del nuovo affidamento o da altra data che verrà concordata in forma scritta.

Qualora l'affidamento ad altro gestore riguardasse solo alcuni dei Comuni attualmente serviti, il contratto decadrà dalla data di decorrenza del nuovo affidamento limitatamente ai Comuni non più gestiti mentre rimarrà in essere per quelli ancora in gestione, alle condizioni contrattuali ivi previste, salvo diverso accordo scritto tra le parti in ordine al canone di concessione, che dovrà essere riproporzionato.

art. 9 – Rapporti economici e finanziari

Il canone concessorio annuale è fissato in € 1.125.000,00 (unmilionecentoventicinquemila/00) più I.V.A. Nel caso di durata contrattuale inferiore ai 12 mesi tale canone va riproporzionato.

Il canone dell'anno 2011 verrà fatturato a titolo di acconto in misura pari ad € 550.000,00 entro il 31/12/2011 e a saldo entro il 28/02/2012.

In caso di proroga il canone verrà fatturato in quattro rate uguali che verranno calcolate sul totale del canone dell'anno precedente, entro il 01/04, il 01/07, il 01/10 ed il 31/12 di ogni anno di riferimento.

Nel caso di incremento delle opere concesse (o concedende) in uso a titolo oneroso, il canone di concessione verrà incrementato di un importo pari al costo delle rate dei mutui (per capitale ed interessi) sottoscritti dalla concedente per il finanziamento delle nuove opere (anche se in corso di realizzazione), ricadenti, in base al principio di cassa, in ogni anno solare, ivi incluse le spese accessorie di qualsiasi tipo e comunque denominate, anche se per imposte, sostenute e documentate.

Parimenti il canone concessorio varierà in diminuzione nel caso di estinzione dei mutui in essere al 29/04/2011. Il canone concessorio potrà subire inoltre delle variazioni in aumento o in diminuzione, che dovranno essere documentate in ordine alla causa ed alle modalità di conteggio, nel caso di variazioni di norme giuridiche o tariffarie che attengano in modo cogente alle modalità di calcolo del canone concessorio, fatto salvo diverso accordo tra le parti, se ammesso.

I conguagli verranno applicati, se possibile, dalla prima rata di canone successivo a quello di maturazione dei conguagli.

Eventuali contestazioni mosse da parte della concessionaria nei confronti della concedente non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento di detto canone nei termini stabiliti.

art. 10 – Garanzie e condizioni di sicurezza

La concessionaria adotterà ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza per i dipendenti da essa impegnati nella gestione delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso, in ordine alle previsioni del D.Lgs n. 81/2008 e dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro.

La società concedente è manlevata da ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto delle condizioni di sicurezza di cui al precedente comma.

art. 11 – Responsabilità

La concessionaria è responsabile della sicurezza dei dipendenti da essa impegnati nelle attività di gestione delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso, con riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano, ferma restando la responsabilità della concedente.

art. 12 – Garanzie assicurative

A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dall'uso delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse, la concessionaria stipulerà regolari contratti di assicurazione, con idonei massimali, a copertura di almeno i seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:

- per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;
- per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi, da correlarsi alle polizze generali stipulate in tal senso dalla concedente proprietaria dei beni stessi.

La concessionaria metterà a disposizione del concedente copia delle polizze assicurative stipulate.

art. 13 – Rilascio di fideiussione sui mutui

Le parti concordano che tutti i mutui che verranno eventualmente accesi dalla concedente per il finanziamento delle opere da concedere in uso a norma del presente contratto, dalla data della sua sottoscrizione e per l'intera sua durata, potranno essere assistiti da fideiussione, su richiesta, che impegnerà la concessionaria a subentrare alla concedente nel pagamento delle rate in scadenza nell'intervallo di vigenza del presente contratto.

Le parti concordano che tutti i mutui già accesi dalla concedente per il finanziamento delle opere concesse in uso a norma del presente contratto, potranno essere assistiti da fideiussione od altra garanzia equivalente.

Art. 14 – Divieto di subconcessione

E' fatto divieto alla concessionaria di subconcedere, anche solo in parte, le infrastrutture oggetto del presente contratto.

Art. 15 – Collegio arbitrale

Le eventuali controversie che sorgessero in applicazione al presente contratto, da chiunque promosse se legittimate, saranno decise da un Collegio arbitrale da nominarsi, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Il Collegio arbitrale potrà essere adito solo dopo che le parti fra le quali la controversia è sorta abbiano fallito un tentativo di conciliazione di fronte alla CCIAA di Venezia sulla base del regolamento di conciliazione di "Curia Mercatorum" nel testo vigente alla data in cui sorgerà la controversia.

La procedura sarà amministrata dalla CCIAA di Venezia e sarà conforme a quanto previsto dal regolamento di arbitrato adottato da "Curia Mercatorum" nel testo vigente alla data in cui sorgerà la controversia.

Il Collegio arbitrale deciderà entro novanta giorni dall'accettazione dell'incarico, in via rituale secondo equità.

Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 16 – Spese ed oneri fiscali

Ogni spesa relativa alla stipula del presente contratto è divisa in parti uguali tra concedente e concessionario.
Il presente contratto può essere registrato in caso d'uso, secondo quanto previsto dal DPR n. 131/1986.

Annone Veneto (VE), 07/12/2011

Letto, approvato e sottoscritto


Per il concessionario

Acque del Basso Livenza S.p.A.

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

Dott. Andrea Vignaduzzo



Per il concedente

Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.

l'Amministratore Unico

dott. Flavio Pol

